

CONVENZIONE QUADRO TRA
REGIONE ABRUZZO, REGIONE LAZIO, REGIONE MARCHE, REGIONE UMBRIA
ANCI,
ASSOCIAZIONI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE

L'anno 2016, il giorno 8 settembre

SI CONVIENE E SI STIPULA TRA

La Regione Abruzzo, rappresentata dal dott. Antonio Iovino, Responsabile vicario del COR - Centro operativo regionale, dirigente del Servizio Emergenze di PC con sede in via Leonardo da Vinci, 6 - 67100 L'AQUILA

E

la Regione Lazio, rappresentata dal Direttore dell'Agenzia regionale di Protezione civile, Gennaro Tornatore, con sede in via R.R. Garibaldi, 7 - 00145 ROMA

E

la Regione Marche, rappresentata dal Direttore del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile, Cesare Spuri, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 - 60125 ANCONA

E

la Regione Umbria, rappresentata dal Dirigente Organizzazione e sviluppo del sistema di protezione civile, con sede in Corso Vannucci, 96 - 06121 PERUGIA

E

l'ANCI, rappresentata dal Segretario Generale, Veronica Nicotra, con sede in via dei Prefetti, 46 - 00186 ROMA

E

Federalberghi, Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo, aderente a Confcommercio, rappresentata dal Presidente, Bernabò Bocca, con sede in via Toscana, n. 1 - 00187 ROMA

E

Assohotel Confesercenti, rappresentata dal Presidente Nazionale, Filippo Donati, con sede in via Nazionale, 60 - 00184 ROMA

E

Associazione Italiana Confindustria Alberghi, rappresentata dal Presidente Giorgio Palmucci, con sede in Roma, viale Pasteur, 10 - 00144 ROMA

PREMESSO

che in data 24 agosto 2016 un eccezionale evento sismico, con epicentro al Comune di Accumoli, ha causato centinaia di vittime e determinato una condizione di sfollamento per migliaia di abitanti in numerosi comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

che a seguito di tale eventosismico sono stati ospitati nei campi tendati della Protezione civile, congiuntamente alla amministrazioni comunali, oltre 4000 sfollati;

che le condizioni climatiche stagionali, per i campi posizionati nella grande parte in territorio montuoso o collinare, hanno reso necessario individuare soluzioni alloggiative immediate e temporanee dove trasferire le popolazioni, nelle more della verifica di agibilità delle abitazioni di residenza ovvero della disponibilità di moduli alloggiativi provvisori;

che l'individuazione di tali soluzioni alloggiative immediate e temporanee deve tenere conto della possibilità di mantenere la popolazione in luoghi territorialmente prossimi al Comune di residenza e di consentire il mantenimento dei legami parentali, sociali e relazionali della comunità, nonché il facile accesso al sistema dei servizi per le persone e le famiglie, a partire dai servizi scolastici e sanitari;

che le associazioni di rappresentanza delle imprese ricettive hanno espresso disponibilità nell'attivazione dei propri iscritti per fornire risposta alle esigenze della popolazione interessata;

CONSIDERATO CHE

con la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 24 agosto 2016;

ai sensi dell'PCDPC n. 388 del 2016, il Capo del Dipartimento della Protezione civile assicura il coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale, anche avvalendosi del Dipartimento della Protezione Civile medesimo e, in qualità di soggetti attuatori, dei Presidenti delle Regioni, dei Prefetti e dei Sindaci dei Comuni interessati dall'evento sismico, nonché delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
(Finalità)

1. La presente convenzione è finalizzata ad assicurare ospitalità, presso strutture alberghiere, alle persone sfollate la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata, in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità a causa degli eventi sismici che hanno colpito il 24 agosto 2016 numerosi comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. In particolare la presente convenzione è diretta ad assicurare una sistemazione alloggiativa alle persone di cui al capoverso precedente che si trovino, in base ad attestazione dei rispettivi Sindaci, nella condizione di essere ospitate nei centri/strutture di assistenza allestiti dalla Protezione civile o dall'ente locale o da altri soggetti. I suddetti elenchi verranno periodicamente aggiornati dai Sindaci competenti.

Art. 2
(Oneri delle parti)

1. Il Sindaco del comune interessato dall'evento sismico stabilisce ed aggiorna periodicamente l'elenco delle persone di cui al comma 1 dell'art.1 che si trovano nella condizione di essere ospitate nei centri/strutture di assistenza allestiti dalla Protezione civile o dall'ente locale o da altri soggetti. Il Sindaco, inoltre, rileva le esigenze di ospitalità e di accesso ai servizi delle persone sfollate ai fini di una ottimale collocazione presso le strutture ricettive che hanno manifestato disponibilità alla Regione ad ospitarle, in base alle modalità di cui al punto 2.
2. La Regione nel cui territorio è ubicato il comune interessato si impegna a espletare una manifestazione di interesse al fine di verificare la disponibilità degli operatori alberghieri del territorio, dettagliando i livelli di prestazione (offerta nutrizionale, lavanderia, ecc.).
3. La Regione nel cui territorio è ubicato il comune interessato, in base alla proposta di collocazione delle persone formulata dal Sindaco, contrattualizza la struttura ricettiva individuata e si impegna al pagamento delle somme dovute ad ogni singolo operatore nel termine massimo di cui all'articolo 3.
4. Il gestore della struttura ricettiva ospitante, che dovrà essere in possesso dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione, s'impegna a fornire uno dei seguenti trattamenti (concordato in base alle esigenze dell'utente), a fronte di un corrispettivo da determinarsi e che non potrà essere superiore alle tariffe sotto indicate:
 - a. pernottamento e uso di cucina (25,00 euro – oneri di legge inclusi);
 - b. pernottamento e prima colazione (25,00 euro – oneri di legge inclusi);

- c. mezza pensione (35,00 euro – oneri di legge inclusi);
 - d. pensione completa (40,00 euro – oneri di legge inclusi).
 - e. per i bambini fino a 12 anni si applica una tariffa ridotta del 50%.
5. In particolare il gestore s'impegna a fornire:
- a. un'alimentazione sana e rispettosa delle necessità/scelte alimentari/convinzioni religiose delle persone (nel caso di mezza pensione o pensione completa);
 - b. la sistemazione in camere doppie, triple, appartamenti, residence, bungalow e/o altra sistemazione ritenuta adeguata d'intesa con il Sindaco competente;
 - c. ordinari servizi di pulizia ed igiene, in base alle specifiche disposizioni vigenti per le categorie ricettive di appartenenza;
6. Il gestore della struttura ricettiva s'impegna, altresì, a registrare le presenze degli utenti, trasmettendo settimanalmente l'elenco alla Regione di residenza delle persone ospitate, i nuovi ingressi dovranno essere comunicati, alle Regioni di residenza, contestualmente alla loro registrazione al momento dell'accettazione nella struttura ospitante, con le procedure di cui all'art.2, comma 3;

Art. 3
(Modalità di fatturazione)

1. L'ammontare di quanto dovuto, alle strutture ricettive, è calcolato sulla base del trattamento concordato, del numero delle persone effettivamente ospitate e del numero di giorni di permanenza, delle stesse, presso la struttura;
2. Le fatture devono
 - a. essere emesse, in modalità elettronica, dalle strutture ricettive ospitanti, alla fine di ogni mese di calendario in relazione alle effettive presenze rilevate nel corso del mese stesso;
 - b. essere intestate alla Regione committente;
 - c. contenere la seguente dicitura "Sisma 24 agosto 2016".
3. Non sono accettate fatture, non elettroniche e/o con intestazione diversa o mancanti della predetta dicitura, né riferite a soggetti non residenti nella Regione destinataria della fattura.
4. Il pagamento del corrispettivo è effettuato con bonifico bancario, a favore del creditore, presso l'istituto bancario/postale ed il conto corrente/postale dedicato, ai sensi della legge 136/2010 e s.m., il cui IBAN è indicato nella documentazione di spesa, entro il termine massimo di 60 giorni dal ricevimento (effettivo) delle singole fatture, previa verifica del prezzo praticato;
5. Le strutture ricettive dovranno autodichiarare, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, che l'importo richiesto corrisponde all'effettiva prestazione fornita, fatto salvo controlli anche a campione da parte delle Regioni competenti;
6. Il rimborso delle spese è effettuato con le risorse statali destinate alla gestione dell'emergenza.

Art. 4
(Valutazione della qualità dei servizi)

1. Le Regioni, di concerto con i Sindaci, provvedono a verifiche periodiche della qualità dei servizi offerti dalle strutture alberghiere secondo modalità e termini autonomamente stabiliti.

Art. 5
(Efficacia convenzione e risoluzione anticipata)

1. La presente convenzione ha efficacia dal giorno 8 settembre 2016 e fino alla conclusione dello stato di emergenza;
2. È possibile procedere alla modifica di una o più condizioni previste nella presente convenzione previo accordo scritto tra le parti anche disgiuntamente, che si perfezionerà con la comunicazione della proposta e della relativa accettazione.
3. È fatta salva la possibilità delle parti, anche disgiuntamente, di risolvere, in qualsiasi momento, la presente convenzione con preavviso di 10 giorni, da trasmettersi tramite raccomandata a.r. a cura della parte che vi ha interesse;

Art. 6
(Controversie e Foro competente)

1. Le controversie, eventualmente insorte in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della stessa, sono risolte in via amministrativa o conciliativa.
2. In particolare le parti s'impegnano ad esperire il tentativo di conciliazione davanti alla C.C.I.A. territorialmente competente, in base al regolamento adottato dalla stessa, prima di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
3. Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro del capoluogo della Regione competente.

Art. 7
(Spese di registrazione)


1. La presente convenzione è soggetta a registrazione, a tassa fissa, solo in caso d'uso ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. 27 aprile 1986, n. 131 s.m., a cura e spese della parte che vi ha interesse.

Letto, approvato e sottoscritto

Regione Abruzzo




Regione Lazio



Regione Marche

Regione Umbria



ANCI



Federalberghi, Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo



Assohotel Confesercenti



Associazione Italiana Confindustria Alberghi



Lotto, approvato e sottoscritto, ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c., con particolare riferimento agli artt.

2 (oneri a carico dei gestori delle strutture ricettive)


5 (efficienza della convenzione o risoluzione anticipata)

6 (controversie e Foro competente)

Regione Abruzzo



Regione Lazio



Regione Marche

Regione Umbria




ANCI



Federalberghi, Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo



Assohotel Confesercenti



Associazione Italiana Confindustria Alberghi



Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizzazione
Convenzione quadro Alberghi Sisma_09_09_2016 pdf.p7m (Firme totali apposte: 1)	Firma CADES OK Data di verifica: 09/09/2016 14:47:48 (UTC Time)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	CESARE SPURI	SPRCSR56E16E783Q	Regione Marche/01168210423